

abitazione sulla proprietà di [REDACTED] [REDACTED] in violazione di diritti soggettivi, oltre che in dispregio alla normativa di riferimento vigente, condannare la sig.ra [REDACTED] [REDACTED] al ripristino della situazione quo ante con l'eliminazione delle anzidette tubazioni, oltre al risarcimento dei danni patiti e patienti che il Giudice vorrà liquidare in via equitativa, entro il limite di valore dichiarato; con vittoria di spese e compensi del giudizio”.

A sostegno della domanda, l'attore ha allegato che la convenuta, proprietaria dell'immobile identificato al NCU del Comune di Collelongo al foglio 34, particella [REDACTED] confinante con la proprietà [REDACTED] nell'anno 2007/2008, in occasione della ristrutturazione del fabbricato, aveva installato le tubazioni dello scarico dei fumi dell'impianto di riscaldamento della sua abitazione al di fuori del muro perimetrale esterno confinante con l'esclusiva proprietà del [REDACTED] (p.lla [REDACTED] così costituendo di fatto una arbitraria servitù in detta area di proprietà.

Ha dedotto, inoltre, che il Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità pubblica della ASL 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila, aveva eseguito due sopralluoghi – entrambi preceduti da esposti da parte dell'attore - nel primo, in data 13.10.2012, veniva accertato dai medici del SIESP che il terminale di sbocco dell'impianto di riscaldamento a metano dell'abitazione della convenuta (Via [REDACTED] [REDACTED] si trovava a parete a breve distanza dalla finestra del locale cucina dell'istante, mentre in base alla normativa di cui al DPR n. 412/93 e DPR n. 551/99, in caso di nuova installazione di impianti termici lo sbocco deve avvenire sopra il colmo del tetto dell'edificio; nel secondo, in data 20.5.2013 – successivo all'adeguamento operato dalla [REDACTED] – veniva accertato che il terminale di sbocco dell'impianto di riscaldamento era stato sì innalzato ma terminava ad una quota inferiore al colmo del tetto, al di sotto della grondaia. Inoltre a seguito dell'innalzamento del livello del tubo di cui trattasi, la curva di 90° creatasi, era priva di chiusura tanto da permettere il gocciolamento dei residui della combustione e l'emissione di esalazioni a breve distanza dalle finestre del fabbricato dell'attore il quale, sostiene il [REDACTED] è costretto a respirare i residui della combustione con pregiudizio per la propria salute e quella della sua famiglia.

Con comparsa depositata in cancelleria il 30.10.2013, si è costituita in giudizio [REDACTED] [REDACTED] che ha preliminarmente eccepito l'incompetenza per materia ex art. 38 c.p.c. del Tribunale adito per essere competente il Giudice di Pace; deduceva in proposito che la controversia rientrava nell'ambito dei rapporti di vicinato ed era dunque ricompresa nelle ipotesi di cui all'art. 7, comma 3, n. 3 c.p.c. avendo l'attore lamentato la collocazione da parte della convenuta di una tubazione di scarico dell'impianto di riscaldamento a confine con la proprietà del [REDACTED] che, secondo la prospettazione attorea, oltre a creare una servitù – contestata come inesistente dalla convenuta – sull'area della particella [REDACTED] affermata di sua esclusiva proprietà, aveva determinato emissione di esalazioni e gocciolamento dei residui della combustione a breve distanza dalle finestre dell'attore, con pregiudizio della salute nonché inquinamento ambientale. Deduceva, inoltre, che la competenza per materia del Giudice di Pace non era limitata nemmeno dal valore della causa, considerato che l'ulteriore domanda di risarcimento dei danni ex adverso proposta rientrava nel limite valoriale di € 1.100.00.

Concludeva la convenuta che, in ogni caso, qual che sia il Giudice competente, l'area in



questione individuata al foglio 34 particella [REDACTED] non era di proprietà dell'attore, non ha intestatari, e funge da passaggio comune alle particelle [REDACTED] del fgl. 34, come da risultanze dalla visura catastale depositata in atti dalla parte attrice e tanto escludeva che, qualora l'azione proposta dal [REDACTED] dovesse inquadrarsi in una negatoria servitutis, l'attore sarebbe privo di legittimazione attiva dato che tale azione spetta esclusivamente al proprietario.

Contestata nel merito la fondatezza in fatto ed in diritto delle domande proposte nei suoi confronti e anche quella relativa a presunte immissioni di fumo come pure la conseguente domanda di risarcimento dei danni, la [REDACTED] ne ha chiesto l'integrale rigetto.

Alla prima udienza di comparizione e trattazione del 20.11.2013, il Giudice Istruttore inizialmente procedente concedeva i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e rinviava alla successiva udienza del 28.3.2014 nel corso della quale venivano ammesse le prove orali e documentali offerte dalle parti nonché nominato il CTU, geom. [REDACTED] al quale, dopo un rinvio, all'udienza del 23.2.2015, previa prestazione del giuramento e accettazione dell'incarico, venivano formulati i quesiti di cui all'ordinanza ex art. 191 c.p.c. resa a verbale, che qui integralmente si richiama.

I termini di cui all'art. 183 c.p.c. sono rispettivamente scaduti il 20.12.2013 (1° termine di 30 gg.), il 20.1.2014 (2° termine di ulteriori 30 gg.) e il 10.2.2014 (3° termine di ulteriori 20 gg).

All'udienza del 14.3.2016 il procuratore di parte attrice depositava un "dvd", da qualificarsi prova documentale per immagini, e dichiarava a verbale contenere la riproduzione dei luoghi oggetto di causa. La difesa della convenuta si è opposta alla produzione di cui trattasi deducendone l'inammissibilità e l'irritualità.

Mutato il Giudice Istruttore, il processo è pervenuto per la prima volta al sottoscritto Giudice all'udienza del 9.9.2016.

All'udienza del 3.7.2019 l'attore dava atto di aver depositato in via telematica, in pari data, nota di deposito di tre documenti così indicati: "1 - *relazione aggiornamento catastale immobili oggetto di causa*; 2 - *nota pec a forma dell'avv. [REDACTED]* 3 - *visure catastali e mappale aggiornati al 21.6.2019*" e deduceva a verbale che dalla documentazione de qua si evinceva che la proprietà della particella 426, oggetto di causa, era stata attribuita esclusivamente a [REDACTED] e ai suoi familiari a seguito di procedimento d'ufficio da parte dell'Agenzia delle Entrate; chiedeva pertanto l'ammissione di dette produzioni documentali allegandone la rilevanza ai fini decisori trattandosi, sosteneva l'attore, di documenti attestanti fatti intervenuti successivamente alla scadenza dei termini ex art. 183 c.p.c., non operando alcuna preclusione.

La convenuta dichiarava a verbale di opporsi alle produzioni documentali in questione in quanto tardive e non rilevanti per la decisione.

Riservata dal giudice ogni decisione sull'ammissibilità dei documenti che precedono e dato atto in ogni caso a verbale che detti documenti erano stati prodotti dopo la scadenza del termine ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., su concorde richiesta delle parti veniva concesso termine per note illustrative riguardanti "unicamente" i documenti tardivamente prodotti dall'attore all'udienza del 3.7.2019.



Entrambe le parti hanno depositato in via telematica rispettivamente note autorizzate. **Report n. 416/2021 del 13/07/2021**

All'udienza del 16.10.2019, il difensore del [REDACTED] deduceva di aver depositato unitamente alle proprie note autorizzate un'ulteriore documento, di cui chiedeva l'ammissione, rappresentato dalla visura catastale estratta il 21.6.2019 (n. AQ0064095) relativa al fabbricato di cui al foglio 34, particella [REDACTED] attestante la proprietà della stessa in capo al [REDACTED] per intervenuta usucapione dichiarata dal Tribunale di Avezzano con sentenza del 13.10.2017.

Il difensore della convenuta ribadiva l'eccezione di tardività dei documenti prodotti dall'attore con la precedente nota di deposito del 3.7.2019 e dell'ulteriore visura catastale ut supra depositata dalla controparte con le note autorizzate, deducendone in ogni caso l'irrelevanza ai fini del giudizio.

La causa è stata istruita mediante l'acquisizione delle produzioni documentali tempestivamente offerte dalle parti, l'escussione dei testi di parte attrice e c.t.u. assegnata al geom. [REDACTED] [REDACTED]. Depositato in via telematica l'elaborato peritale in data 6.8.2015, il c.t.u. è stato chiamato successivamente a rendere chiarimenti in ordine alle osservazioni della parte attrice.

Dopo diversi rinvii in pendenza di trattative per la definizione bonaria della controversia (trattative che non hanno sortito alcun auspicio e sollecitato effetto), nel frattempo, data la sospensione dell'attività giudiziaria disposta con D.L. n.18/2020 per l'emergenza sanitaria da Sars-Cov-2, l'udienza dell'1.4.2019 è stata differita al 2.7.2020 a norma dell'art. 83 D.L. cit. e successivamente all'udienza del 23.7.2020 per la precisazione delle conclusioni, tale udienza è stata trattata "cartolarmente", a norma dell'art. 83, comma 7, lettera h), D.L. cit. e succ. mod. e integraz..

Il procuratore di parte convenuta ha depositato in via telematica in data 20.7.2020 note di trattazione scritta con cui ha chiesto disporsi rinvio dell'udienza del 23.7.2020 essendo pendenti tra parti trattative volte alla bonaria definizione della lite. Contestualmente ha prodotto copia della sentenza (Rep. n. 850/2020 del 17.6.2020) della Corte d'Appello di L'Aquila che ha rigettato l'appello interposto, tra gli altri, da [REDACTED] [REDACTED] avverso la sentenza Tribunale di Avezzano n. 145/2015, depositata il 2.3.2015, che aveva rigettato la domanda di usucapione della particella 426 del foglio [REDACTED] proposta dal [REDACTED] (e altri) contro [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (e altro).

A scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare 23.7.2020, il sottoscritto Giudicante, con ordinanza del 27.7.2020, rilevato il mancato deposito dell'attore di note scritte "entro le ore 13:00" dell'udienza cartolare ut supra e dato atto della mancata comparizione della parte, rinviava la causa all'udienza del 2.10.2020 per la precisazione delle conclusioni, in difetto della prospettata conciliazione della controversia.

All'udienza così fissata, in presenza delle parti, la difesa dell'attore dichiarava che alla precedente udienza cartolare del 23.7.2020 aveva ritualmente depositato in pari data, alle ore 11:43, le proprie "note scritte" ma per un disguido della cancelleria l'atto era stato inserito nel fascicolo telematico soltanto successivamente in data 27.7.2020 alle ore 15:20, ed ha prodotto a conforto le ricevute PEC generate all'esito del deposito, ritualmente allegare dall'attore (docc. 2-7) con la nota depositata in via telematica all'udienza 2.10.2020. Il procuratore del [REDACTED]



deduceva altresì a verbale che nota di deposito aveva prodotto ulteriori documenti contraddistinti all'indice con il n. 1) e precisamente: *“verbale di conciliazione mediazione ratificato dal Notaio rogante in data 30.7.2020, con unita nota di trascrizione; visura catastale del 18.8.2020 della particella [REDACTED] ex 426, foglio 34; certificazione di destinazione urbanistica del Comune di Collelongo, tutti dotati di conformità dal medesimo notaio”*.

Il procuratore della convenuta [REDACTED] ha reagito con animosità alle ripetute ulteriori produzioni documentali della controparte eccependone la tardività e dunque l'inammissibilità irrilevanza ai fini del giudizio.

Con ordinanza resa in calce al verbale di udienza del 2.10.2020, il Giudice, rilevata l'intervenuta preclusione istruttoria dell'attività processuale ex art. 183, co. 6, c.p.c., di cui l'attore (al di fuori di ogni schema) si era (nuovamente) avvalso, dichiarava la parte attrice decaduta dal potere di esercitare l'attività suddetta e l'inammissibilità della produzione documentale contraddistinta al n. 1) dell'indice della nota di deposito del 2.10.2020.

Altresì, quanto all'accertato disguido in cui era incorsa la cancelleria in ordine al deposito delle note scritte dell'attore per l'udienza cartolare del 23.7.2020, da ritenersi tempestivamente depositate, si è provveduto alla parziale modifica della precedente ordinanza del 27.7.2020.

In limine litis, si rende indispensabile vagliare preliminarmente alcune questioni sollevate dalla parte convenute e/o comunque emerse nel corso del giudizio.

2. Con la comparsa di risposta, la [REDACTED] ha tempestivamente eccepito in via pregiudiziale di rito l'incompetenza per materia ex art. 38 c.p.c. del Tribunale di Avezzano sull'assunto che le domande ex adverso proposte rientravano nella competenza del Giudice di Pace ai sensi dell'art. 7, co. 3, n. 3) c.p.c., tra l'altro competente per valore anche in relazione alla richiesta di risarcimento danni formulata dall'attore entro il limite valoriale di € 1.100.00.

A fondamento dell'eccezione, la difesa della convenuta ha rilevato che pur avendo la controparte lamentato che la [REDACTED] aveva collocato una tubazione dell'impianto di riscaldamento a confine con la proprietà dell'attore con emissione di esalazioni e gocciolamento dei residui della combustione che, oltre a creare una servitù sul fondo dell'attore, determinavano pregiudizio alla salute dell'attore e della sua famiglia, aveva svolto una richiesta risarcitoria entro il limite valoriale di € 1.100,00, domanda anch'essa ricompresa nella competenza per valore del Giudice di Pace. Pertanto ha sostenuto che sono devolute a detto Giudice le azioni in tema di immissioni sia nell'aspetto di carattere reale ex art. 844 c.p.c. che in quelle di carattere personale di risarcimento del danno in forma generica o specifica. In proposito, ha richiamato il principio affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con l'ordinanza n. 21582 del 2011: la competenza del Giudice di Pace *“(nei limiti della sua competenza per valore)”* sussiste anche qualora si tratti di *“...controversie aventi ad oggetto pretese che abbiano la loro fonte in un rapporto giuridico o di fatto riguardanti un bene immobile, salvo che la questione proprietaria non sia stata oggetto di una esplicita richiesta di accertamento incidentale di una delle parti ...”*.

L'attore, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1) c.p.c. depositata il 20.12.2013, ha precisato le domande ab origine proposte (seppur anche tali precisazioni non paiono connotate



da sufficiente chiarezza ed esaustività) e nel richiamare la pronuncia della Corte di Cassazione n. 16495/2005, di cui ha riportato la massima, ha allegato di aver esercitato un'azione a difesa della proprietà sullo schema della "actio negatoria servitutis" nella quale rientra non solo la domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù ma anche quella volta ad eliminare la situazione antiggiuridica posta in essere dal terzo, mediante la rimozione delle opere da quest'ultimo realizzate che abbiano comportato lesione del diritto di proprietà, allo scopo di ottenere l'effettiva libertà del fondo di cui è titolare il proprietario agente così da impedire che il protrarsi per il tempo prescritto dalla legge possa comportare l'acquisto per usucapione di un diritto reale su cosa altrui. Pertanto, ha sostenuto l'attore, "l'azione diretta a conseguire la riduzione in pristino a favore di colui che ha subito danno per effetto della violazione delle distanze legali deve qualificarsi come "actio negatoria servitutis" che non è volta "all'accertamento del diritto di proprietà dell'attore libero da servitù vantate da terzi bensì a respingere l'impostazione di limitazioni a carico della proprietà suscettibili di dar luogo a servitù".

Con la medesima memoria ha ulteriormente precisato che la domanda formulata con l'atto introduttivo è tesa sia a negare la servitù arbitrariamente posta in essere dalla convenuta con il posizionamento delle tubazioni di scarico dei fumi dell'impianto di riscaldamento sulla proprietà dell'attore (con ciò intendendosi l'area di cui alla particella 426 del foglio 34), sia a far accertare e dichiarare la violazione dei diritti soggettivi ad opera della convenuta con il posizionamento di dette tubazioni, conseguendone che la causa intrapresa non verte soltanto sulle materie riservate alla competenza ex art. 7 c.p.c. del Giudice di Pace, e, dunque, ha sostenuto che la competenza per materia a decidere spetta, "in via residuale" ex art. 9 c.p.c., al Tribunale adito che assorbe anche le questioni che, per materia, spetterebbero alla cognizione del Giudice di Pace.

Sulla scorta del contesto nozionistico rilevabile dalla memoria di parte attrice ex art. 183, n. 1), c.p.c. , ritiene questo Giudicante che la quaestio sulla competenza, in estrema sintesi, vada risolta nel fatto che l'attore ha agito in giudizio avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 104 c.p.c. che consente di proporre nello stesso processo più domande (anche non altrimenti connesse) dalla stessa parte contro la stessa parte che dà luogo al c.d. cumulo oggettivo conseguente a mera connessione soggettiva. Quindi, qualora nei confronti della stessa parte siano proposte più domande, anche solo soggettivamente connesse, alcune rientranti nella competenza per valore del Giudice di Pace, altre in quella del Tribunale, l'organo giudiziario superiore è competente a conoscere dell'intera controversia, in applicazione degli artt. 104 e 10, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. civ., sez. 6-3, ordinanza 8.8.2014, n. 17843).

Da tanto discende che l'eccezione pregiudiziale di rito, pur correttamente sollevata dalla convenuta in sede di costituzione in giudizio (in virtù della equivocità delle allegazioni e degli assunti confusamente prospettati dall'attore nell'atto introduttivo), può ritenersi superata e non necessita di ulteriore vaglio e approfondimento dovendosi ritenere affermata la competenza del Tribunale per quanto ut supra precisato, dandosi atto che la convenuta, nella propria comparsa conclusionale depositata in via telematica il 28.12.2020, non ha insistito nell'eccezione preliminare di rito sul presupposto che l'attore, con la prima memoria depositata il 20.12.2013,



aveva modo di spiegare l'oggetto della domanda e il fatto giuridico posto a fondamento della pretesa azionata.

3. Sempre in via preliminare, la convenuta ha sollevato poi l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della titolarità del diritto dominicale in capo all'attore sul rilievo che qualora il contenzioso oggetto di causa rientri nel perimetro dell'actio negatoria servitutis, il [REDACTED] non avrebbe potuto proporre tale azione per mancanza del presupposto, ai fini della legittimazione, della titolarità del diritto di proprietà dell'area (p.lla [REDACTED] fgl. 28) su cui si affaccia il tubo di scarico dei fumi dell'impianto di riscaldamento.

Invero, tale questione - che è di merito e come meglio si dirà nel prosieguo ha carattere "dirimente" ai fini del giudizio che ci occupa - dovrebbe essere vagliata in sequenza logico-giuridica a quella trattata al punto precedente (pregiudiziale di rito) ma evidenti ragioni presupposte - in primo luogo alcune primarie vicende processuali nonché l'inquadramento della domanda proposta dall'attore - rendono opportuno anteporre la soluzione delle stesse e rinviare, all'esito, la delibazione sull'eccezione de qua.

Ulteriormente, in limine litis, va considerato come la giurisprudenza di legittimità e di merito abbiano recepito il principio, di elaborazione dottrina, della "ragione più liquida" conformemente all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 9936 dell'8.5.2014: *"In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale". Ed ancora: "Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre"* (in senso conf. a Cass. S.U., n. 9936/2014 cit, cfr. Cass. n. 2872/2017; Cass. n. 17214/2016; Cass. n. 12002/2014, conf a Cass. S.U., n. 9936/2014 cit.).

Detto altrimenti, in ragione del principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole scrutinio e soluzione, anche se logicamente subordinata alle altre senza che sia necessario esaminare preventivamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.. Infatti, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore; consegue che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostantivo, la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso.

Tanto premesso si dà atto che la presente sentenza viene decisa alla luce dell'illustrato



principio della ragione più liquida, seppur con il correttivo di opportuni approfondimenti delle vicende processuali che si affrontano di seguito, necessariamente presupposte al fine di meglio argomentare in ordine all'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla convenuta.

4. In primo luogo occorre soffermarsi sulle produzioni documentali, deduzioni difensive e su una delle note di deposito (che, invero, è una vera e propria memoria difensiva) quali attività poste in essere dall'attore a termini per le integrazioni istruttorie ampiamente scaduti e per tutto l'ulteriore corso del giudizio, dunque, manifestamente tardive.

Come noto, il rigoroso modello delle preclusioni che caratterizza un tratto peculiare dell'architettura del processo civile ordinario, ora come allora ovvero prima delle riforme del 2005 e del 2009, comporta la regola per ciascuna delle parti costituite di svolgere le proprie richieste istruttorie entro i termini scanditi espressamente dall'art. 183, comma 6, c.p.c..

La prima memoria il cui deposito è consentito entro il termine perentorio di trenta giorni dall'udienza di comparizione-trattazione e dall'assegnazione dei relativi termini ex art. 183 c.p.c. è limitata alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte.

La seconda memoria consente alle parti di avvalersi della facoltà, da esperirsi nel termine di trenta giorni con decorrenza dalla scadenza del primo termine, di chiedere le prove e produrre i documenti. Il termine di cui alla memoria de quo è ispirato al principio di libertà nel senso che le parti possono liberamente esperire le attività processuali previste, senza che la mancata produzione di documenti o la richiesta delle prove, nei momenti anteriori, sia dispena da causa imputabile alle stesse parti. Quindi, la produzione di nuovi documenti e l'articolazione dei mezzi di prova nuovi o non proposti negli atti introduttivi, è rafforzata dal fatto che il legislatore non prevede alcuna decadenza all'eventualità che le parti nei rispettivi atti introduttivi non abbiano indicato oppure abbiano indicato in modo incompleto i mezzi di prova di cui intendono avvalersi, così come dei documenti che offrono in comunicazione.

E' altrettanto noto che il giudice deve concedere alle parti i suddetti termini (da qualificarsi perentori) di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., anche qualora la richiesta promani da una sola delle parti in contesa, di modo che le parti possano avvalersi dell'appendice scritta per la definizione del thema decidendum.

Con l'ultima memoria, la terza, il cui deposito deve avvenire nei successivi venti giorni (a decorrere dalla scadenza del secondo termine ut supra), consente alle parti di indicare la sola prova contraria; al riguardo deve essere precisato che la lettera della norma potrebbe apparire preclusiva delle attività assertive che sono collegate alla seconda memoria dal momento che, l'ultima memoria-la terza è, come detto, il luogo giuridico dell'indicazione della "sola" prova contraria, in replica a quella dedotta anteriormente, ma, se questa dovesse ritenersi la corretta lettura, è facilmente intuibile che verrebbe leso il diritto di difesa proprio per l'impossibilità di disporre, con l'ultima terza memoria, delle nuove deduzioni istruttorie in risposta a quelle prodotte ex adverso con la seconda memoria. In realtà, la norma va interpretata conformemente all'art. 24 Cost., dal momento che, per prova contraria deve intendersi non solo la produzione dei mezzi di prova diretti a contrastare le deduzioni avversarie, ma anche le prove nuove, costituende e costituite, purchè (unicamente) conseguenti alle allegazioni formulate dalla



controparte nella seconda memoria. Tale interpretazione normativa, in sintonia con il dettato costituzionale, è certamente quella da considerarsi sia a tutela del diritto di difesa che del principio del contraddittorio e della parità di armi tra le parti in giudizio.

Tornando alla seconda memoria, le parti, in base all'art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., devono, a pena di preclusione, effettuare l'attività istruttoria che non abbiano già compiuto in precedenza.

La regola del rigoroso modello delle preclusioni, posta a presidio di interessi di carattere generale, direttamente identificabili nell'integrità del contraddittorio o dell'esercizio del diritto di difesa, comporta che le prove non richieste ed i documenti non prodotti con la seconda memoria non possono essere, introdotti successivamente.

Le preclusioni istruttorie di cui ai nn. 2 e 3 dell'art. 183, co. 6, c.p.c. riguardano sia le prove costituende che quelle precostituite e da ciò ne deriva che l'allegazione postuma (di fatti e documenti) ovvero oltre i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., "può" essere residualmente ed eccezionalmente consentita – quale ipotesi, dunque, di *extrema ratio* – solamente laddove la parte dimostri di non aver potuto depositare il documento tempestivamente (e/o dedurre tempestivamente) e per accedere a tale possibilità non è certo sufficiente che, una volta scaduti i termini perentori in questione, la parte depositi ugualmente i documenti e/o le memorie contenenti deduzioni difensive senza però aver previamente proposto al Giudice istanza di *restitutio in terminum* ex art. 153, comma 2, c.p.c. – ottenendo la relativa autorizzazione al deposito tardivo – con la quale deve precisamente allegare e provare la causa che ha impedito il tempestivo deposito non imputabile alla parte perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà.

Ciò premesso, anche una eccezione in sé ammissibile, può esporsi alla declaratoria di infondatezza laddove si basi su di un fatto costitutivo non tempestivamente allegato e, in particolare, quando la produzione della prova documentale è un tutt'uno con l'allegazione del fatto costitutivo.

Neppure la mancata opposizione della controparte alle tardive produzioni e/o alle memorie tardivamente introdotte può valere ad impedire una decadenza già maturata giacché i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. sono qualificati espressamente come "perentori" dal legislatore e ai sensi dell'art. 153, comma 1, c.p.c. "i termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti". Anche l'onere di contestazione specifica posto dall'art. 115, comma 1, c.p.c. non può che riferirsi a fatti ritualmente acquisiti al processo.

Facendo corretta applicazione degli enunciati principi di diritto alla questione che ci occupa, è di palmare evidenza che devono ritenersi tardive e, in quanto tali, non ammissibili, le produzioni documentali, nonché un'ulteriore memoria malcelata sotto la denominazione di nota di deposito, che [REDACTED] ha prodotto e introdotto indiscriminatamente nel processo al di fuori di ogni regola preclusiva dei termini. In particolare:

a) la produzione di un "dvd" (prova documentale per immagini) intervenuta all'udienza del 14.3.2016 che, secondo quanto dichiarato a verbale dall'attore, contiene la riproduzione dei luoghi oggetto di causa.



Tale documento, tuttavia, avrebbe dovuto essere rituale, ovvero nel rispetto delle barriere preclusive stabilite dal codice di rito, non potendo giustificarsi una produzione tardiva se non in forza dell'accoglimento di una istanza di rimessione in termini ai sensi del già richiamato art. 153, co. 2, c.p.c., che la parte attrice non ha affatto proposto.

Il documento (in dvd) avrebbe dovuto essere prodotto entro lo scadere del termine di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. (scaduto il 20.1.2014) che rappresenta la barriera preclusiva per la "indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali" e pertanto qualsiasi documentazione prodotta successivamente va ritenuta tardiva con conseguente inutilizzabilità della stessa.

Di tale documento non può, pertanto, tenersi conto in questa sede in quanto tardivamente – e quindi non ritualmente – acquisito al processo.

b) i documenti prodotti in uno alla nota di deposito in data 3.7.2019 ivi contraddistinti con il n. 1 "*relazione aggiornamento catastale immobili oggetto di causa*", con il n. 2 "*nota pec a forma dell'avv. [REDACTED] [REDACTED]*" e con il numero 3 "*visure catastali e mappale aggiornati al 21.6.2019*" tendenti, per quanto qui di interesse, all'attribuzione all'attore [REDACTED] e ai suoi familiari della proprietà in via esclusiva della particella 426 del foglio 34 che l'attore assume intervenuta a seguito di procedimento d'ufficio da parte dell'Agenzia delle Entrate e che il documento è riconducibile a fatti successivamente intervenuti alla scadenza dei termini ex art. 183 c.p.c. e, dunque, non operava alcuna preclusione.

E' di tutta evidenza che, secondo la prospettazione che ha inteso darne l'attore, l'asserito fatto successivo tale non è per la finalità cui tende la produzione de qua e per il suo contenuto intrinseco.

In primo luogo pur dubitandosi della regolarità dell'intestazione della proprietà di un bene che essendo "comune" non è censibile, l'intestazione "postuma" (ben dopo 6 anni dalla instaurazione del giudizio che ci occupa) della particella 426 è un evidente *escamotage*, invero poco felice, ordito dall'attore che si è autonomamente e volitivamente determinato, pur senza averne titolo, a stravolgere l'originaria ed immemorabile "*non intestazione ad alcun proprietario*" del fondo in questione, come del resto si desume dalla visura catastale prodotta in causa proprio dal [REDACTED] in sede di costituzione in giudizio (27.6.2013). Da tale visura – che tra l'altro, già di per sé, contrasta e smentisce la enfaticata qualità dell'attore prospettata nell'atto di citazione, di agire nel giudizio che ci occupa in quanto "proprietario" della p.lla 426 – è dato desumere che la particella in questione identificata al C.T. del foglio 34 non ha intestatari di sorta, è "*accessorio comune ad ente rurale ed urbano*", qualità "passaggio", comune alle particelle 424, 429, 430 e 688 del foglio 34 (cfr. doc. 1 indice di parte attrice).

Tutti i documenti tardivamente depositati dalla parte attrice il 3.7.2019 (nn. 1, 2, 3) non sono affatto precostituiti rispetto alla causa che ci occupa, bensì sono successivi (come detto, di ben oltre 6 anni rispetto alla causa in decisione) e dipendono da un ultradecennale disinteresse soggettivo a regolarizzare catastalmente diversi beni, a vario titolo pervenuti alla famiglia [REDACTED] dagli intestatari risultanti dal catasto del 1940, come sarà meglio illustrato nel prosieguo. Detti documenti non sono altro che la conseguenza di un'iniziativa autonoma ovvero di un'attività a cui si è determinato il [REDACTED] e poco conta che lo abbia fatto su sollecitazione



dell' Agenzia delle Entrate poiché, se vero è - come ha dedotto - che l' Ufficio Provinciale dell' Agenzia del territorio aveva sollecitato la presentazione degli atti necessari agli aggiornamenti catastali per le particelle [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] con avviso che, in difetto di adempimento, i sigg.ri [REDACTED] sarebbero incorsi della procedura di accertamento ex art. 1, comma 277, L. n. 244/2007, è altrettanto evidente che il [REDACTED] e gli altri obbligati avrebbero potuto e dovuto provvedere a regolarizzare l' aggiornamento catastale delle originarie particelle [REDACTED] e 688 (e/o, se del caso, anche della p.lla 426), già in epoca di gran lunga precedente alla richiesta asseritamente promanante dall' Agenzia del territorio.

L' inerzia di [REDACTED] [REDACTED] rispetto ad un' attività cui era tenuto ancor prima della instaurazione del giudizio e la determinazione cui è invece pervenuto successivamente è palesemente diretta a munirsi e recuperare una parvenza di proprietà (della cui "acquisita" legittimità comunque si dubita) che giustificasse l' inveritiera attribuzione affermata nell' atto di citazione risalente al 20.6.2013 di essere proprietario della particella 426.

La documentazione depositata il 3.7.2019 non sortisce alcun effetto utile relativamente ai fatti della causa in decisione né consente di ritenere attuali e sopravvenute le espletate attività e la correlativa documentazione, rispetto alle intervenute preclusioni istruttorie maturate alla scadenza del termine ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. (termine che, si rammenta, è scaduto il 20.1.2014).

Valgono, pertanto, anche in tal caso, i rilievi già ampiamente illustrati alla precedente lettera a) che qui si intendono integralmente richiamati e confermati con riguardo alla irrivalenza delle produzioni documentali in disamina, manifestamente tardive in quanto depositate a preclusioni istruttorie già maturate, non precedute da rituale istanza di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. cit., con la conseguenza che dei documenti de qua non può tenersi conto ai fini della decisione;

c) il documento prodotto in uno con le note autorizzate depositate in via telematica il 16.10.2019, rappresentato dalla visura catastale estratta il 21.6.2019 (n. AQ0064095) relativa al fabbricato di cui al foglio 34, particella 430 che l' attore afferma attestare l' acquisto della proprietà per usucapione in favore di [REDACTED] dichiarata con sentenza emessa dal Tribunale di Avezzano il 13.10.2017 (n.d.g. alla particella 430, così come alle particelle 424, 429, 688, è pertinenziale la corte comune di cui alla particella 426 sulla quale la convenuta esercita "legittimamente" il passaggio), è del pari irrilevante.

Innanzitutto l' attore con la nota autorizzata del 16.10.2019 non si è affatto attenuto a quanto disposto con l' ordinanza del 3.7.2019. Infatti le note consentite dovevano riguardare "esclusivamente" chiarimenti e osservazioni ai documenti prodotti dall' attore il 3.7.2019, mentre il [REDACTED] si è impropriamente avvalso della facoltà non consentita di depositare un ulteriore documento che, in ogni caso, oltre ad essere tardivamente prodotto, non ha rilevanza alcuna ai fini del giudizio (in quanto riguarda l' acquisto della proprietà di un bene che non ha alcun rilievo di sorta nella specifica questione oggetto di causa né ha attinenza con i fatti del giudizio) sicché se ne deve trarre la conclusione della sua inammissibilità ed irrilevanza ai fini della decisione, con espresso richiamo alle considerazioni già espresse per analoga tardività alle



lettere **a)** e **b)**.

d) con nota depositata in via telematica in data 2.10.2020 (contestualmente al giorno di udienza di precisazione delle conclusioni), l'attore ha depositato ulteriori documenti che per quanto qui di interesse sono contraddistinti in detta nota con il n. 1: "*verbale di conciliazione mediazione ratificato dal Notaio rogante in data 30.7.2020, con unita nota di trascrizione; visura catastale del 18.8.2020 della particella 1299, ex 426, foglio 34; certificazione di destinazione urbanistica del Comune di Collelongo, tutti dotati di conformità dal medesimo notaio*".

Con ordinanza resa in calce al verbale di udienza del 2.10.2019 detti documenti sono stati dichiarati inammissibili e il provvedimento deve intendersi integralmente richiamato e confermato anche in questa sede con la conseguenza che non può tenersi conto ai fini del decidere dell'atto negoziale contraddistinto con il n. 1 delle produzioni di parte attrice cui alla nota di deposito del 2.10.2020, in quanto tardivamente e quindi irritualmente acquisito al processo, tra l'altro senza essere preceduto da rituale e tempestiva istanza dell'attore di rimessione in termini ex art. 153, co. 2, c.p.c. che solo in caso di accoglimento avrebbe potuto giustificare la tardiva produzione in giudizio.

Si rileva, inoltre, che la nota di deposito del 2.10.2020 sopra richiamata, sottende, in realtà, una memoria non autorizzata che contiene irritualmente nuove deduzioni, nuove difese e nuove circostanze di fatto, limitatamente a quelle dedotte a pag. 1 e a pag. 2 fino al secondo capoverso che inizia con "*Il tutto risultante...*" e termina con "*...atti parimenti uniti all'allegato uno*", con la conseguenza non dissimile da quella afferente il documento correlato, pertanto, le nuove deduzioni e argomentazioni difensive contenute in detta nota/memoria non autorizzata sono da considerarsi tardive, come tali inammissibili, e in questa sede non possono essere prese in considerazioni ai fini della decisione.

Muovendo da quanto fin qui argomentato e rilevato, prive di pregio e rilievo giuridico si devono ritenere anche le argomentazioni svolte dall'attore in sede di comparsa conclusionale con il chiaro intento di dimostrare una (inutile) sopravvenienza di fatti e circostanze - in particolare un innovativo titolo di proprietà, del tutto inesistente - allo stesso asseritamente favorevoli rispetto alle diverse risultanze del compendio probatorio ritualmente acquisito al processo.

Le circostanze di fatto illustrate nella comparsa conclusionale e i documenti richiamati a sostegno [punto **2.** (da pag. 7 ultimo cpv. a pag. 8 primo cpv) nonché i punti: **2.2.** lett. **a)**, **b)**, **c)** (pag. 8); **2.3.** (pag. 8, ultimo cpv e prime due righe pag. 9); **2.4.** (pagg. 9 e 10)] riguardano censure di ammissibilità e rilevanza già delineate, non hanno alcuna valenza probatoria "sopravvenuta" (bensì meramente defatigatoria e/o riparatoria di originarie cristallizzate defezioni) essendo state "tutte" introdotte in causa tardivamente (finanche all'udienza di precisazione delle conclusioni !).

Inoltre occorre chiarire e precisare che non colgono nel segno le suggestive tendenziose allusioni della parte attrice dove sostiene "*l'implicita ammissione*" del giudice di detti documenti (e delle note di deposito), giacchè, a tutto voler concedere, la ipotizzata (surrettizia) implicita ammissione - frutto di elaborazione dell'attore *pro domo sua* - sarebbe comunque



superata dalle statuizioni che precedono, dalla lettera **a)** alla lettera **d)**, espressione della intervenuta decadenza in cui è incorso l'attore non solo in relazione alle allegazioni e produzioni rispetto alle quali prudenzialmente" insiste per l'ammissione, ma anche per ogni altra analiticamente descritta nelle richiamate statuizioni di censura per per tardività e inutilizzabilità a fini decisori.

4.1. Qualche considerazione va partitamente spesa in relazione al (surrettizio) verbale di conciliazione, cui si è fatto riferimento alla lettera **d)**, depositato all'udienza di precisazione delle conclusioni del 2.10.2020, avente ad oggetto usucapione ordinaria dell'area pertinenziale particella 426 del foglio 34 (poi catastalmente identificata per autonoma e volitiva determinazione del [REDACTED] con il n. 1299).

Innanzitutto trattasi di un mera convenzione tra l'attore e altri soggetti estranei al giudizio che ci occupa, i quali hanno reso dichiarazioni ivi risultanti avanti al notaio. L'atto in questione giammai potrebbe assumere efficacia idonea a superare l'accertamento giudiziale dell'acquisto della proprietà per usucapione che si conclude con una sentenza dichiarativa. Dunque, in questa sede, l'esito di una simile iniziativa non ha alcuna rilevanza giuridica e la evidente preordinata finalità che ha determinato l'attore, dopo oltre 7 anni dall'inizio dell'azione giudiziaria della presente causa e nel corso della stessa, ad avviare l'ennesimo espediente teso ad ottenere "ragione che non ha e che non ha mai avuto", si risolve in un'implicita conferma offerta dallo stesso [REDACTED] [REDACTED] con il verbale di conciliazione mediazione ratificato dal Notaio rogante in data 30.7.2020, che, già di per sé, consente di affermare che l'attore non era e non è proprietario del terreno, area comune, della particella [REDACTED]

Orbene, è di tutta evidenza che il [REDACTED] a fronte della spiegata "actio negatoria servitutis", che è azione a difesa della proprietà, con l'atto di citazione ha dichiarato di agire quale "proprietario di un terreno contraddistinto al NCT del Comune di Collelono al fg. 34, part. 426..." ed in corso di causa, ormai pervenuta alla fase decisoria, dunque, ben oltre l'intervenuta definizione del thema decidendum e del thema probandum, si è determinato – melius re perpensa – ad una estemporanea iniziativa, unitamente ai suoi familiari [REDACTED] [REDACTED] e in data 21.7.2020 ha depositato istanza presso l'Organismo di mediazione SPCM così attivando un procedimento di mediazione "alternativo al procedimento giudiziario innanzi al Tribunale di Avezzano al quale rinunciano" (la versione corretta è invece quella in base alla quale [REDACTED] [REDACTED] non avrebbe potuto più ricorrere ad un'azione giudiziaria avente il medesimo oggetto, alla luce della proliferazione di pregresse e anche recenti sentenze sfavorevoli nei confronti dello stesso [REDACTED] e suoi familiari) per sentirsi dichiarare proprietario per intervenuta usucapione di quello che nel verbale di conciliazione viene descritto "immobile sito in Comune di Collelono", che altro non è se non l'area pertinenziale oggetto di causa sulla quale la convenuta ha diritto di passaggio ovvero la particella [REDACTED] del foglio 34, alias 1299 fgl. 34 (variazione catastale autonomamente posta in essere dall'attore).

Le parti in mediazione (da un lato i fratelli [REDACTED] e [REDACTED] dall'altro le parti invitate [REDACTED]



██████████ sono pervenute ad un accordo conciliativo avendo i soggetti chiamati in mediazione riconosciuto che l'immobile di cui sono titolari, una per il diritto di usufrutto e le altre per comproprietà della nuda proprietà, foglio 34 p.lla ██████████ (già 424), pur risultando avere diritto di passaggio sulla particella ██████████ non corrispondeva (guarda caso ...) *“alla reale situazione di fatto e vi hanno rinunciato in via definitiva”*.

Premesso che in esito alle improvvide iniziative giudiziarie di ██████████ ██████████ e del dante causa ██████████ ██████████ (azioni per reintegra nel possesso, azioni di rilascio dell'area, azioni petitorie) nei confronti della famiglia ██████████ attraverso le quali hanno chiesto riconoscersi in loro favore il possesso esclusivo o comunque la proprietà per usucapione dell'area di cui alla particella ██████████ le domande in giudizio a vario titolo spiegate sono state univocamente rigettate in tutte le sedi giudiziarie adite [dalla sentenza lontanamente emessa dal Pretore di Trasacco n. 9/1989 (alleg. 2^ memoria 183 c.p.c. parte convenuta) cui hanno fatto seguito la sentenza del Tribunale di Avezzano n. 788/2004 (alleg. c.s.), la sentenza del Tribunale di Avezzano n. 145/2015 confermata, da ultimo, dalla sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila emessa il 26.2.2020 (alleg. note trattaz. scritta 20.7.2020 parte convenuta)] e non è stato riconosciuto, né in capo a ██████████ ██████████ che a ██████████ ██████████ alcun ipotetico possesso dagli stessi esercitato, indimostrato, né tantomeno un possesso esclusivo nei modi e nei termini per l'acquisto della proprietà per usucapione.

Tornando al verbale di conciliazione mediazione, che invero rappresenta una “ingloriosa” alterazione della realtà fattuale che si pretende forzatamente di sovvertire, ciò che più appare grave sono le dichiarazioni formalizzate in detta convenzione da ██████████ ██████████ e dai suoi familiari con riguardo alla particella ██████████ del seguente tenore: *“che l'usucapione è maturata a seguito del possesso ultraventennale continuo e non interrotto, esercitato uti dominus quantomeno a far data dall'anno 1960, tenuto conto del possesso già esercitato dal loro dante causa a titolo universale signor ██████████ ██████████ senza che nessuno abbia mai contestato tale possesso né direttamente né indirettamente”*.

Tali dichiarazioni, rese con evidente mala fede, sono del tutto inveritiere e contrarie in fatto ed in diritto alla cristallizzata realtà (anche) giuridica e si pongono in dispregio delle pronunce giudiziali sopra richiamate, alcune di recente attualità (l'ultima sentenza del Tribunale di Avezzano n. 145/2015 è stata pubblicata il 2.3.2015 e confermata integralmente in sede di gravame dalla Corte d'Appello di L'Aquila con sentenza pubblicata il 17.6.2020).

Da quanto si desume dalla sentenza della Corte d'Appello, da ultimo richiamata, che ripercorre il ragionamento logico-giuridico del Tribunale di Avezzano, cui la Corte ha aderito pienamente, il Giudice di primo grado ha escluso che ██████████ ██████████ e ██████████ ██████████ e prima ancora il loro dante causa ██████████ ██████████ abbiano esercitato un possesso esclusivo, pacifico e indisturbato per oltre un ventennio sul fondo identificato al catasto al fg. 34 p.lla ██████████ non essendo stato dimostrato di possedere il fondo in forza di un valido titolo, allora è di palmare evidenza evidente che le “private” dichiarazioni dei sigg,ri ██████████ ██████████ trasfuse nel verbale di conciliazione mediazione di una usucapione maturata a seguito del possesso ultraventennale esercitato uti dominus quantomeno a far data dall'anno 1960 rappresentano soltanto un mero espediente per aggirare ciò che non sono riusciti ad ottenere per



via giudiziaria. Il giudice di secondo grado, a sostegno della infondatezza dell'interposto gravame alla sentenza pronunciata dal Tribunale di Avezzano, ha puntualmente rilevato che *“assume significato dirimente la circostanza, giustamente evidenziata nella gravata sentenza e non contestata dagli appellanti, che nell'atto di donazione del 20.5.2002 a rogito Notaio dott. [REDACTED] il donante [REDACTED] pur professando di essere proprietario dei beni donati in forza di legittimi titoli e del possesso ultratrentennale degli stessi (così nell'art. 3), non annovera tra questi la particella [REDACTED] che viene menzionata nell'atto solo con diritto al passaggio della stessa. Pertanto a quella data, risulta documentalmente che [REDACTED] non era proprietario né per titolo né per possesso ultraventennale dell'area in discussione, né i figli, odierni appellanti possono ritenersi tali non avendo ragione altrimenti di menzionare un diritto di passaggio dei donatari sulla particella 426 se detto fondo era già da loro posseduto da oltre venti anni e quindi da loro usucapito, stante il principio “nemini res sua servit” (pag. 5, ultimo cpv. sentenza cit.)*

Fermo restando l'inammissibilità della produzione documentale in argomento e la sua irrilevanza, tanto sarebbe sufficiente per escludere anche una remota ipotesi di attendibilità del verbale di conciliazione mediazione ratificato dal Notaio rogante in data 30.7.2020 e di “veridicità” delle dichiarazioni di [REDACTED] ivi formalizzate.

In ogni caso, unicamente per completezza argomentativa, l'efficacia e la validità del verbale di conciliazione in questione (semmai abbia qualche efficacia), giammai può essere estesa alla convenuta che non è stata parte di quel procedimento di mediazione, e, dunque, l'accordo in tal senso raggiunto può, se del caso, produrre effetti unicamente tra le parti che lo hanno sottoscritto e non nei confronti di terzi estranei.

In forza dell'art. 2 del D. Lgs n. 28/2010, considerato che l'accesso alla mediazione per la conciliazione è limitato alle controversie vertenti su diritti disponibili, si deve ritenere che solo l'accertamento del possesso ad usucapionem – che, si ribadisce, ha effetti limitati alle parti – può essere demandato all'autonomia negoziale e non anche l'accertamento del diritto di proprietà per intervenuta usucapione con valenza erga omnes, in quanto simile accertamento rientra, come su detto, nel novero degli atti riservati al giudice.

Quindi, dal raffronto degli artt. 2 e 5 del D. Lgs n. 28/2010, può affermarsi che la mediazione in materia di usucapione deve essere “circoscritta” solo al superamento della lite riguardo all'esistenza dei presupposti di fatto. Il legislatore, infatti, nel prevedere strumenti di conciliazione, non ha mai perseguito lo scopo di rendere equivalente il procedimento di conciliazione al processo, quindi, di assicurare alle parti con la conciliazione un risultato equiparabile alle sentenze.

Ne consegue che l'accordo conciliativo in materia di usucapione produce effetti solo tra le parti ex art. 1372 c.c. (e non erga omnes come la sentenza di usucapione) e proprio per questa ragione si colloca su un piano nettamente differente rispetto alla sentenza di usucapione la quale, oltre ad eliminare l'incertezza in modo incontrovertibile tra le parti, i loro eredi o aventi causa, produce, altresì, la cosiddetta “efficacia riflessa nei confronti dei terzi”, tant'è che ne è prescritta la trascrizione ai sensi dell'art. 2651 c.c., sia pure con il limitato effetto della pubblicità notizia, evidentemente esclusa per il negozio di accertamento – che rimane *tanquam*



non esset rispetto ai terzi – e, per la limitata portata dei suoi effetti, non ha alcun metro di paragone con la sentenza che dichiara l'acquisto della proprietà per usucapione.

4.2. Merita altresì a questo punto di essere stigmatizzata la surrettizia allegazione di parte attrice che nella comparsa conclusionale datata 28.12.2020 ha affermato quanto di seguito: “...il G.I. all'udienza sopraddetta...” (ud. 28.3.2014) “...ammetteva solo parzialmente le richieste di parte convenuta limitatamente alla prova per testi ... e fissava l'udienza del 22.10.14 per l'interrogatorio formale della convenuta (non reso senza giustificazione alcuna)...” (pag. 1, ultimo cpv. e pag. 2 prima riga).

L'ordinanza del precedente Istruttore del 28.3.2014 resa in calce al verbale di udienza, con cui previa ammissione delle prove orali, documentali e nomina del CTU, ha rinviato la causa all'udienza del 22.10.2014 “per l'interrogatorio formale”, è un mero refuso, tenuto conto che nelle memorie ex art. 183, c.p.c. nessuna delle parti in causa ha chiesto il reciproco interrogatorio formale.

Appare evidente che quanto dedotto dall'attore assume l'unica valenza strumentale di screditare intenzionalmente e inutilmente la controparte ma non certo a indurre sic et simpliciter questo Giudicante a valutare il comportamento della parte che non si è presentata a rendere l'interrogatorio (mai) deferito.

Inoltre, sempre nella comparsa conclusionale, l'attore introduce un'ulteriore doglianza avente l'unico effetto di aggravare e appesantire il processo. Afferma a pag. 3 “*Quanto invece alla legittimazione ad agire, sono sufficienti le circostanze pacifiche emergenti de facto dagli atti di causa ... senza necessità di dimostrare altro, a mezzo di prove orali contrarie cui peraltro non è stato dato corso per decisione del Giudicante ...*”.

In proposito, occorre rammentare alla parte attrice che nel corso della fase istruttoria, dopo diversi rinvii per assenza dei testimoni intimati, sia di quelli dell'attore che della convenuta, all'udienza fissata da questo Giudicante di precisazione delle conclusioni del 2.10.2020, la difesa del [REDACTED] ha formulato le proprie conclusioni definitive senza richiedere, né tantomeno ha insistito, darsi corso alla prova contraria con i propri testi, dedotta nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 3) c.p.c.,.

In tal sede il difensore si è limitato a precisare le conclusioni che ha richiamato in quelle rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio (e ad altre deduzioni e produzioni) alle quali si è riportato, senza tuttavia attivarsi nella richiesta di espletamento del mezzo istruttorio che il precedente Istruttore aveva ammesso.

Orbene, la prova testimoniale ammessa e non espletata è da ricondurre all'inerzia della parte attrice o comunque ad un suo disinteresse all'espletamento, che configura un'ipotesi di decadenza dalla prova stessa non avendo la parte che vi aveva interesse riproposto l'istanza istruttoria nelle rassegnate conclusioni e da tanto si desume un implicito abbandono dell'istanza medesima giacchè, in tema di istruzione probatoria nel rito ordinario, spetta alla parte attivarsi per l'espletamento del richiesto mezzo istruttorio che il giudice abbia ammesso “...sicchè, ove la parte rimanga inattiva, chiedendo la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni senza più instare per l'espletamento del mezzo di prova, è presumibile che abbia rinunciato alla prova stessa (Cass. n. 18688/2007; n. 10569/2004). Si deve, infatti, ribadire il principio



secondo cui, qualora la parte che abbia indicato un teste richieda la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la stessa manifesta con tale inequivoco comportamento la sua volontà di rinunciare all'audizione del teste stesso e se la controparte aderisce alla richiesta di remissione della causa al collegio in sostanza accede alla rinuncia al teste. Tale rinuncia acquista poi efficacia per effetto del consenso del giudice implicitamente espresso con il provvedimento di chiusura dell'istruttoria e di remissione della causa in decisione” (Cass. civ., sez. VI, ordinanza 19.6.2014, n. 13945).

Il principio espresso dalla giurisprudenza è per analogia applicabile anche al caso di specie e pur avendo il Giudice implicitamente ritenuto esaurita l'istruttoria e la causa matura per la decisione, ciò però non toglie né esclude che la parte attrice, qualora avesse avuto interesse all'espletamento della prova orale contraria, avrebbe avuto, si ripete, l'onere di attivarsi all'udienza di precisazione delle conclusioni insistendo per l'espletamento del mezzo di prova, cosa che invece non ha fatto come del resto risulta dal verbale di udienza del 2.10.2020.

5. A questo punto occorre, nondimeno, procedere alla corretta qualificazione dell'azione in situazioni analoghe a quella che ci occupa in cui, cioè, l'essenza del thema decidendum verte nel genus dell'actio negatoria servitutis disciplinata dall'art. 949 c.p.c., che è azione petitoria di natura reale diretta all'accertamento delle libertà di un fondo rispetto all'altro. Tale azione ricomprende in sé anche quelle modellate sullo stesso schema dell'actio ex 949 c.p.c., quali: - l'azione reale ex art. 844 c.c. in tema di immissioni, volta ad impedire che il proprietario del fondo “immittente” possa acquistare con il decorso del tempo utile per l'usucapione un diritto di servitù sul fondo “impresso” di proprietà di un terzo che lo legittimi a continuare le attività dalle quali derivano le propagazioni intollerabili; l'azione ha anche un risvolto di natura personale che legittima una richiesta risarcitoria a mente dell'art. 2043 c.c. nel caso in cui le immissioni vadano ad incidere sul bene salute o altri interessi personalissimi e primari; - l'azione ex art. 872, co. 2, c.c. diretta a chiedere la riduzione in pristino delle opere realizzate a distanza inferiore a quella legale.

L'attore nei propri atti e scritti difensivi ha ripetutamente ricondotto la domanda proposta nel giudizio che ci occupa nel perimetro di una actio negatoria servitutis e previa affermazione di essere proprietario dell'area sita nel Comune di Collelongo individuata al Catasto Terreni di detto Comune al foglio 34, particella 426, ha chiesto sia l'accertamento dell'inesistenza di una servitù in capo alla convenuta ovvero di aggravamento della servitù che sarebbe stata operata dalla [REDACTED] sulla suddetta area sulla quale, ha dedotto il [REDACTED] entrambe le parti in contesa esercitano il passaggio “*ma di esclusiva proprietà dell'attore e dei suoi familiari*”, sia la rimozione delle opere realizzate dalla convenuta (posizionamento di tubazioni di scarico dei fumi dell'impianto di riscaldamento asservito all'abitazione della convenuta) lesive del *diritto di proprietà* di esso attore allo scopo di ottenere la libertà del fondo, atta ad impedire che la protrazione del potere di fatto della [REDACTED] per il tempo previsto dalla legge possa condurre all'acquisto per usucapione di un diritto reale (di servitù) su cosa altrui. Con la medesima domanda, il [REDACTED] ha chiesto altresì la riduzione in pristino dello stato dei luoghi in quanto le tubazioni di scarico dei fumi sono state poste a distanza non



regolamentare, oltre al risarcimento del danno.

Come noto, il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti (Cass. 3 agosto 2012, n. 13945; Cass. 21 febbraio 2019, n. 5153). Infatti, il giudice di merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalle parti, ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, desumendolo non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate e dalle precisazioni fornite dalle parti nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta, sicché, il relativo giudizio, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità unicamente se siano stati travalicati i detti limiti o per vizio della motivazione (Cass. 29 aprile 2004, n. 8225; Cass. 21 maggio 2019, n. 13602).

Sulla scorta di tali precisazioni, la formulazione della domanda di parte attrice in relazione al petitum e alla causa petendi rientra, come detto, nelle azioni a difesa della proprietà ed in particolare nell'azione negatoria sicché il parametro normativo di riferimento deve conseguentemente individuarsi nell'art. 949 c.p.c..

Alla luce della posizione assunta dalla giurisprudenza, sia di legittimità (cfr. Cass. civ., sez. II, 3.7.2013, n. 16331) che di merito (cfr. Trib. Bari, sez. V, 17.3.2014, n. 1400), chiamata a codificare le esatte caratteristiche di tale azione, la richiesta di accertamento negativo di diritti vantati da altri sulla cosa, anche nella ipotesi di dedotta molestia al possesso o godimento, in quanto correlata a pretesa di diritto o di esistenza di diritto sulla cosa medesima, concretizza ai sensi dell'art. 949, comma 2, c.p.c. una "actio negatoria" servitutis: in tal senso detta azione è finalizzata non solo all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù, ma anche alla eliminazione della assunta situazione antigiuridica posta in essere dal terzo mediante la rimozione delle opere lesive dell'altrui diritto di proprietà dal medesimo realizzate, allo scopo di ottenere la effettiva libertà del fondo. A ciò deve aggiungersi che, in tema di "actio negatoria", il risarcimento del danno, in aggiunta al ripristino della situazione violata, non è dovuto ove non risulti, neppure in via indiziaria, che dall'illegittimo esercizio della servitù sia derivato un concreto pregiudizio patrimoniale alla parte avente diritto.

Muovendo quindi da tali essenziali premesse, è stato ulteriormente chiarito che l'actio negatoria presuppone, in situazioni analoghe a quella in argomento, che il proprietario abbia motivo di tenere che le iniziative altrui (i diritti affermati o le turbative o le molestie) possano recargli un pregiudizio.

In particolare, la norma di cui all'art. 949 c.c. legittima il proprietario a chiedere la cessazione delle attività altrui, quale che sia (di fatto o di diritto), se quell'attività limita il suo potere di godimento sul bene di cui è proprietario, mentre laddove il petitum della domanda



risultati circoscritto alla mera declaratoria dell'inesistenza di diritti altrui, l'onere della prova si arresta allo stato di mero pregiudizio potenziale.

Ebbene, tali principi di portata generale vanno ora calati all'interno della concreta fattispecie in esame e sono inevitabilmente destinati a riverberare conseguenze sul regime dell'onere probatorio sicchè, ripercorrendo concetti già ampiamente illustrati, è da ritenere che in tema di azione negatoria (che, va ribadito, è azione petitoria, dunque di natura reale, diretta a tutela della proprietà) poiché la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia - tant'è che la parte che agisce in giudizio non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà - è sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo, anche in via presuntiva, di possedere il fondo a titolo di proprietà in forza di un "titolo valido", originario o derivativo, mentre incombe sul convenuto - ma soltanto dopo che l'attore ha assolto all'onere probatorio che gli è imposto - l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore (cfr. Trib. Salerno, sez. II, 18.11.2015, n. 4811).

5.1. Effettuato tale inquadramento giuridico deve evidenziarsi nel merito della specifica questione attinente il diritto dominicale di cui l'attore si è affermato titolare sulla particella 426 - affermazione invero caratterizzata da un evidente grado di genericità ed approssimazione già in punto di allegazione (ove si consideri che l'attore ha prodotto soltanto una visura catastale, contraria all'assunto difensivo della proprietà) - che il [REDACTED] non ha dimostrato tale assunto e cioè la titolarità del bene. All'esito del compendio probatorio risultante dall'espletata istruttoria non ha trovato adeguato riscontro probatorio, apparendo, al riguardo, alquanto significativo che la parte eccipiente non sia stata in grado di fornire alcuna prova, anche in via presuntiva, circa la proprietà dell'area individuata al NCT al foglio 34, particella [REDACTED] in forza di un "titolo valido", originario o derivativo.

Del resto, la prova richiesta di cui era onerato l'attore nemmeno può essere desunta - al più, anche se in via residuale e con valenza meramente presuntiva - dalla visura catastale n. AQ0077583 del 7.5.2013 prodotta in atti che, come detto, depone a suo sfavore, poiché dalla stessa risulta che al Catasto Terreni del Comune di Collelongo, la particella [REDACTED] del foglio 34, qualità passaggio, superficie are 00 ca 72 (così catastalmente identificata nell'atto introduttivo e così affermata dall'attore quale bene di cui si qualifica proprietario), non ha intestatari e funge da passaggio comune alle particelle [REDACTED] (cfr. doc. 1 atto di citazione).

Cardine dell'esercizio dell'azione negatoria risulta essere l'onere probatorio, infatti giurisprudenza conforme, sostiene: "*è pacifico che colui che agisce con l'azione negatoria possa provare la titolarità del diritto di cui assume la lesione "con ogni mezzo, anche in via presuntiva"*" (Cass. n. 472/2017).

Non di meno, anche facendo riferimento alla CTU espletata in corso di causa, le risultanze e le conclusioni cui è pervenuto il consulente, geom. [REDACTED] [REDACTED] non offrono alcun elemento di segno contrario che consenta di ritenere sussistente, ancorchè presuntivamente, un principio di prova che l'attore sia proprietario del fondo, come tale legittimato ad agire ex art. 949 c.p.c..

Il CTU, all'esito dell'espletamento dell'incarico, ha depositato in via telematica in data



6.8.2015 l'elaborato peritale in risposta ai quesiti sottoposti dal precedente Istruttore all'udienza del 23.2.2015 di seguito trascritti: "1) Verificati gli atti di causa ed acquisiti i relativi atti, previo sopralluogo nei luoghi oggetto di causa, accerti le proprietà di parte attrice degli immobili descritti nella domanda introduttiva, verifichi se l'installazione delle tubazioni di scarico dell'impianto di riscaldamento servente l'abitazione di parte convenuta è stata eseguita nel rispetto o meno delle norme di legge; 2) Verifichi il CTU altresì la distanza delle finestre dell'abitazione di parte attrice dalle tubazioni in questione e più in particolare del comignolo terminale; 3) Verifichi il CTU se dalle tubazioni in questione vi sono o vi sono stati gocciolamenti dei residui della combustione ed eventualmente perdite o fuoriuscite di fumi".

Ebbene, limitatamente alla questione in trattazione e, dunque, l'accertamento della proprietà di parte attrice (quesito 1) ... accerti le proprietà di parte attrice degli immobili descritti nella domanda introduttiva...) sulla scorta degli accertamenti tecnici peritali espletati, le conclusioni cui è pervenuto l'ausiliario immuni da vizi logici e suffragate da completezza ed analiticità della relazione e della logicità delle argomentazioni, meritano di essere condivise in quanto esenti da censura, dandosi atto che ogni singolo profilo accertato dal ctu in ordine agli ulteriori quesiti demandati potrà, se del caso, essere affrontato in subordine al vaglio e alla soluzione della preliminare questione di merito relativa alla legittimazione attiva/titolarità dal lato attivo del rapporto dedotto in giudizio.

Il ctu ha proceduto con scrupolosi accertamenti catastali dai quali risulta che la particella n. [REDACTED] sub 1 distinta al NCEU al fgl. 34 è di proprietà di [REDACTED] e la particella [REDACTED] sub 2 distinta al NCEU al fgl. 34 è di proprietà di [REDACTED]

Alla luce della dettagliata ricostruzione risultante dall'elaborato peritale dello stato dei luoghi, degli originari intestatari catastali - (da un lato [REDACTED] maritata [REDACTED] dall'altro [REDACTED]) nonché dell'accertata confusa ed errata intestazione delle proprietà al Catasto Terreni (confusioni ed errori unicamente riconducibili ai detentori dei beni) con i nominativi invertiti ([REDACTED] anziché [REDACTED] e viceversa), degli eventi intervenuti per successione mortis causa, donazioni, soppressione e annessione di particelle con altre, che oltretutto hanno comportato la duplicazione degli immobili risultanti al Catasto Edilizio Urbano - è indubbiamente evidente che nel corso del lungo tempo precedente il giudizio che ci occupa, chi deteneva i beni (terreni e fabbricati) non ha mostrato alcun interesse ad attivare una corretta procedura diretta a rimediare sotto il profilo tecnico e di regolarizzazione catastale alle molteplici irregolarità.

Il ctu ha accertato (cfr. pag. 14, punto 2.1.6 relazione peritale in atti) che il terreno identificato al NCT foglio 34, p.lla [REDACTED] è classificato in catasto come passaggio comune alle particelle [REDACTED] e 688: "... *classificato fin dall'origine come accessorio comune ad enti rurali ed urbani, questo immobile non ha mai costituito un'entità catastale con propria intestazione*", e trattasi quindi di terreno asservito (come passaggio) alle suddette particelle. Il consulente ha altresì precisato che "*negli accatastamenti al NCEU, effettuati nel 1940, dei fabbricati distinti con le particelle [REDACTED] sub 1 e 427 sub 2, adiacenti al terreno di passaggio in questione, tale terreno era ritenuto strada comunale e veniva riportato come Via [REDACTED]*" (pag. 14, con nota a piè pagina n. 39, il ctu ha richiamato le planimetrie allegate alla perizia, nn. 15 e



16 indicanti i confini).

L'ausiliario ha accertato che con atto rep. 34715 del 20.5.2002 a rogito Notaio [REDACTED] [REDACTED] il fabbricato rurale del NCT particella [REDACTED] (di mq. 29) è stato donato da [REDACTED] [REDACTED] ai figli [REDACTED] e nell'atto di donazione il fabbricato viene così descritto: *"Fabbricato rurale alla traversa di Via [REDACTED] composto di due vani ai piani terra e primo ad uso stalla e fienile confinante con i mappali numero [REDACTED] del foglio 34, identificato in Catasto Terreni, al fgl 34 mappale numero 429, con diritto al passaggio n. 426 del foglio 34"* (cfr. pag. 8 relaz. peritale)

A seguito di variazione catastale del 28.2.2013 n. 1010.1/2013, la particella 429 del NCT (di mq. 29) è stata successivamente soppressa ed annessa alla particella 427 del NCT (già Ente Urbano di 42 mq.) divenendo Ente Urbano di 71 mq. che, ha accertato il ctu, *"costituisce attualmente l'insieme delle porzioni di fabbricato distinte al NCEU con le particelle n. 427 sub 1 (di proprietà di [REDACTED] [REDACTED] e n. 427 sub 2 (di proprietà di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED])"* (pag. 9, 2° cpv.).

Nell'ambito dell'espletamento dell'incarico, comprensivo dell'accertamento della proprietà di parte attrice degli immobili descritti nella domanda introduttiva [cfr. quesito 1)], l'ausiliario geom. [REDACTED] ha evidenziato nel proprio elaborato che non è stato reperito alcun atto legale dal quale risulti che l'attore, [REDACTED] [REDACTED] *"sia proprietario e/o comproprietario di detto terreno adibito a passaggio, come affermato nell'atto di citazione"* e ha concluso nel senso che l'attore [REDACTED] [REDACTED] *"...non risulta avere alcun diritto di proprietà sul passaggio distinto al NCT di Collelongo al fgl. 34, particella n. [REDACTED] di 72 mq."* (pag. 14).

A questo punto, unicamente per completezza argomentativa, occorre rilevare che le osservazioni alla ctu sollevate dal procuratore della parte attrice hanno trovato compiuta ed esauriente risposta dell'ausiliario, confortata dalla analitica esposizione delle ragioni sostenute a confutazione delle stesse (cfr. punto 3.1, da pag. 20 a pag.27 relaz. peritale); conclusioni che l'ausiliario del Giudice ha confermato integralmente anche in sede di convocazione a chiarimenti (ripetutamente sollecitata dall'attore anche attraverso l'irrituale foglio di deduzioni scritte allegate al verbale di udienza 7.12.2015) e all'udienza del 23.5.2016 risulta a verbale che il ctu *"dà atto di aver risposto anche alle osservazioni e quindi di non dover aggiungere alcunchè all'elaborato già depositato in atti"*.

Orbene, la parte attrice, una volta avvedutasi di aver intentato una actio negatoria (tra l'altro fermamente e rinnovatamente invocata nonostante ab origine il palese difetto di un titolo che consentisse di intraprendere una tale azione di chiara natura petitoria), ha posto in essere i comportamenti già diffusamente e analiticamente delineati (cfr. punto 4. motivazione) attuando una pervicace irrituale sequenza di tentativi, caratterizzati da evidente colpa grave e mala fede, volti ad introdurre prepotentemente nel processo, al di là di ogni regola processuale, atti, documenti, memorie celate sotto la denominazione di nota di deposito (si ribadisce, persino all'udienza di precisazione delle conclusioni) del tutto intempestivi e tardivi stante la intervenuta rigorosa definizione del thema decidendum e del thema probandum, in palmare dispregio della integrità e del rispetto del contraddittorio o dell'esercizio del diritto di difesa.

6. Ebbene, operato l'inquadramento della domanda e risolte le altre necessarie questioni



aventi inevitabile incidenza riflessa sull'ultima questione (di merito) che ci si accinge ad esaminare e alla sua fondatezza, occorre dunque vagliare l'eccezione, invero dirimente, sollevata in limine litis dalla convenuta di difetto legittimazione attiva in capo all'attore. In proposito la [REDACTED] ha allegato che qualora il contenzioso oggetto di causa rientri nel perimetro dell'actio negatoria servitutis, il [REDACTED] non avrebbe potuto proporre tale azione per mancanza del presupposto, ai fini della legittimazione, della titolarità del diritto di proprietà dell'area (p.lla [REDACTED] fgl. 28) su cui si affaccia il tubo di scarico dei fumi dell'impianto di riscaldamento e ha correttamente sottolineato che dalla visura catastale originariamente depositata dallo stesso attore (con ciò riferendosi al doc. 1-atto di citazione) non risulta che il [REDACTED] sia proprietario del terreno di cui alla particella 426 (poi 1229) trattandosi, tra l'altro di un'area che non ha intestatari e funge da passaggio comune alle particelle [REDACTED] e 688 del foglio 34.

Alla sollevata eccezione l'attore ha replicato con la 1^a memoria ex art. 183 c.p.c., depositata il 20.12.2013 deducendo che essendo detta area "...bene comune a più particelle..." dalla visura catastale prodotta in uno con l'atto di citazione (visura n. AQ0077583 de 7.5.2013) "risulta solo l'annotazione delle particelle cui è comune, e tra queste si evince ictu oculi la non menzione della particella 427".

L'assunto è privo di pregio: la convenuta non ha mai argomentato nelle proprie difese che, quale proprietaria del bene catastalmente individuato con la particella 427 (ovvero 427 sub 2) – di cui in effetti è proprietaria esclusiva – l'area censita come "comune" qualità passaggio di cui alla particella [REDACTED] risultasse catastalmente collegata anche alla particella [REDACTED] (caso mai è l'attore che ne assume il collegamento). Ciò che è vero, invece, è che da tempo immemorabile la [REDACTED] ha diritto di passaggio su detta area indipendentemente da ogni questione se l'area comune sia o non sia collegata con il fabbricato di sua proprietà; che tale sia la posizione della convenuta rispetto alla corte de qua è fatto e circostanza del resto ben nota al [REDACTED] nonostante, da decenni, come si è già avuto modo di precisare, nella sequenza delle numerose azioni intraprese in giudizio tendenti a negare alla [REDACTED] il diritto di passaggio e di contro acquisire esso attore un titolo di proprietà a titolo originario mediante l'usucapione, tutte le azioni (possessorie e petitorie) si sono risolte con l'integrale rigetto delle domande dei [REDACTED] per manifesta infondatezza.

Muovendo dai termini con cui la convenuta ha sollevato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, occorre, innanzi tutto, richiamare i noti principi che consentono al Giudice il potere di qualificare giuridicamente un'azione o un'eccezione e di attribuire al rapporto processuale un nomen juris diverso da quello invocato dalle parti, purchè ciò non produca una sostituzione della domanda proposta con una differente.

Ebbene, la questione in esame attiene non già alla legittimazione processuale, bensì alla titolarità del rapporto giuridico controverso.

La sostanziale sovrapposizione dogmatica, piuttosto frequente e invalsa, tra i profili attinenti alla legittimazione attiva e alla titolarità del diritto risulta impropria e i due profili meritano di essere tenuti distinti, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità intervenuta in *subiecta materia*.



Più segnatamente, sulla base di quanto ritenuto dalla giurisprudenza più recente (cfr. Cass. civ., SS.UU., 16.2.2016 n. 2951; conf. ex plurimis Cass. civ., sez. VI, 20.12.2017, ordinanza n. 30545) si converge sull'opportunità di sintetizzare e richiamare i principi (per così dire "risolutori") espressi dalla Suprema Corte sul punto (cfr. SS.UU. n. 2951/2016 cit.): (i) la legittimazione ad agire (legittimatio ad causam), intesa come titolarità del potere, per la legittimazione attiva, e del dovere di subire, per la legittimazione passiva, un giudizio in ordine ad un rapporto giuridico di diritto sostanziale dedotto in causa, va distinta dalla (ii) titolarità attiva e passiva della situazione giuridica sostanziale che attiene invece al merito della causa, la quale è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda che l'attore, come per tutti gli altri fatti costitutivi del proprio diritto, ha l'onere, agendo, di allegare e provare, in positivo ovvero (in forza del principio espresso dall'art. 115 c.p.c.) anche in forza del comportamento processuale del convenuto qualora quest'ultimo riconosca espressamente tale titolarità, oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità. Conseguenza diretta di tale assunto è quella per cui la contestazione del convenuto della titolarità attiva non può qualificarsi come "eccezione in senso stretto" (con i relativi limiti preclusivi e oneri probatori, a pena di decadenza) ma si sostanzia in una sua attività difensiva, che si inquadra nella c.d. mera difesa che è attinente al merito.

Ai principi sopra illustrati deve aggiungersi che la distinzione tra i due profili (legittimazione e titolarità) spiega inoltre perché, in caso di difetto di legittimazione ad agire, il processo si chiuda con una pronuncia di rigetto in rito, mentre in caso di accertata mancanza di titolarità della situazione giuridica dedotta in giudizio la domanda dev'essere rigettata nel merito.

In sostanza, la distinzione non assume solo una valenza teoretica, ma ha rilevanti ripercussioni pratiche, sia con riguardo al riparto dell'onere probatorio tra le parti sia con riguardo al tenore della pronuncia che definisce il giudizio.

Come precisato, la legittimazione ad agire si risolve nella titolarità del potere di promuovere un giudizio indipendentemente dalla titolarità della situazione sostanziale attiva del rapporto giuridico controverso e va determinata in base agli effetti del provvedimento richiesto. Il controllo del giudice sulla sussistenza della legittimatio ad causam, nell'aspetto di legittimazione ad agire, si esplica nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, questi assuma la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia giurisdizionale. Può aversi difetto di legittimatio ad causam tutte le volte che (e solo se) si faccia valere, in sede giudiziaria, un diritto rappresentato come altrui, ovvero un diritto rappresentato come oggetto della propria sfera di azione e di tutela giurisdizionale al di fuori del relativo modello legale tipico (cfr. Cass., Sez. III, 6.3.2006, n. 4796; Cass., Sez. III, 14.6.2006, n. 13756).

“La questione della reale titolarità del diritto sostanziale fatto valere in giudizio attiene, invece, al merito della causa. Naturalmente ben può accadere che, all'esito del processo, si accerti che la parte non_era titolare del diritto che aveva prospettato come suo, ma ciò riguarda il fondo della controversia e non esclude la legittimazione a promuovere un processo. L'attore perderà la causa, ma aveva diritto di intentarla (Cass., Sez. Un., 16 febbraio 2016, n. 2951, cit.). La giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. VI, 7 novembre 2013, n.



25104) *distingue infatti fra il caso in cui un soggetto faccia valere in giudizio un diritto altrui in nome proprio, ed allora rimane violato l'art. 81 cod. proc. civ., dal caso in cui il soggetto abbia fatto valere in giudizio come proprio un diritto spettante invece ad altro soggetto, ed allora la decisione è di merito*" (Cass. civ., sez. 2, ordinanza 26.1.2021, n. 1617).

Ciò premesso e con diretto riferimento al caso di specie, ne consegue che quanto eccepito da parte convenuta in relazione al difetto di legittimazione attiva di [REDACTED] [REDACTED] attiene non già alla legittimazione processuale bensì al titolo di legittimazione dell'azione proposta, e la questione sollevata, in limine litis, è una questione preliminare di merito processualmente eccepibile in ogni stato e grado del giudizio (in quanto eccezione in senso lato) e rilevabile d'ufficio dal Giudice, se risultante dagli atti di causa, con il solo limite del giudicato.

Facendo applicazione dei principi fin qui richiamati, ed in special modo quelli espressi da Cass. civ., SS.UU. n. 2951/2016, nel caso di specie trattandosi di un fatto costitutivo del diritto fatto valere con l'azione negatoria ex art. 949 c.c., spettava all'attore provare compiutamente, ai sensi dell'art. 2697 c.c., con ogni mezzo ed in via residuale anche in via presuntiva, la propria titolarità soggettiva del diritto dominicale che è fatto necessariamente presupposto all'azione intrapresa e che, si precisa nuovamente, si pone come requisito di legittimazione attiva/titolarità del diritto e non come oggetto della controversia, con ricadute sulle sorti del giudizio che ci occupa.

Volendosi anche prescindere dal tenore delle difese svolte sul punto dalla convenuta, rileva il Giudicante come l'attore abbia irrimediabilmente fallito il proprio onere probatorio, posto che emerge dalla documentazione depositata, come ritualmente acquisita al processo (tra cui, la visura catastale n. AQ0077583 del 7.5.2013: doc. 1 indice di parte attrice), l'insufficienza probatoria della asserita proprietà del bene costituito dalla corte comune individuato a Catasto Terreni del Comune di Collelongo, al foglio 34, particella [REDACTED] di 72 mq.

Tanto premesso, nella vicenda preliminare di merito in esame l'attore non ha dimostrato la propria titolarità attiva nei modi e nei termini sopra esposti e, pertanto l'eccezione (in senso lato) sollevata dalla convenuta – come qualificata giuridicamente dal Giudicante, come così consentito – è fondata e meritevole di accoglimento.

I rilievi fin qui illustrati appaiono necessari e sufficienti per addivenire ad una pronuncia di rigetto delle domande svolte dall'attore nei confronti della convenuta, dovendosi ritenere – sul piano della legittimazione in senso sostanziale, ossia della titolarità del rapporto controverso - non provata la titolarità in capo a [REDACTED] [REDACTED] del diritto di proprietà sull'area suddetta; diritto dominicale che, giova ribadire, non è oggetto della domanda e quindi della tutela giudiziaria, ma è un elemento costitutivo della domanda ovvero costituisce il presupposto del diritto fatto con l'azione petitoria ex art. 949 c.p.c. che, dalle risultanze probatorie in atti e alla luce dei rilievi tutti che precedono, non appartiene effettivamente a chi assume di esserne il titolare.

In ossequio al preannunciato principio della ragione più liquida, la decisione assunta appare idonea a definire il giudizio e tale da precludere ovvero rendere superfluo l'esame di ogni ulteriore domanda, eccezione e questione di merito in via principale e/o accessoria ovvero



subordinata, formulata reciprocamente dalle parti, anche di carattere pregiudiziale e preliminare (eventualmente ulteriori e diverse di quelle già comunque già decise), che restano assorbite.

7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, non risultando prodotta la nota spese ex art. 75 disp. att. c.p.c., ai sensi dell'art. 4 del D.M. Giustizia 10.3.2014, n. 55, come modificato dal D.M. 08.03.2018, n. 37, in applicazione dello scaglione valoriale della controversia (da € 0,01 a € 1.100,00) secondo i valori medi ed in relazione all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito rapportata anche al tenore delle difese svolte, si reputa congruo liquidare in favore della convenuta la somma di € 630,00 (di cui € 125,00 per fase di studio, € 125,00 per fase introduttiva, € 190,00 per fase istruttoria, € 190,00 per fase decisionale) oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15% calcolato sull'importo liquidato, CPA e IVA come per legge e le successive occorrenze.

Ad avviso di questo Giudice deve procedersi poi ad una condanna della parte attrice ai sensi del novellato art. 96, comma 3, c.p.c. a tenore del quale: *“in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il giudice anche d'ufficio può altresì condannare la parte soccombente al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata”*.

Sul punto, si osserva che la norma in questione introdotta nel tessuto codicistico dalla L. n. 69/2009 ha introdotto una forma di danno punitivo che si pone non come *prius*, bensì come *posterius* logico della decisione di merito, tant'è che, come precisato da autorevole Dottrina, la pronuncia non abbisogna della preventiva instaurazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c..

Il danno in questione è chiaramente finalizzato a scoraggiare il fenomeno diffuso dell'abuso del diritto e del ricorso alla giustizia per questioni meramente strumentali e dilatorie in dispregio della funzionalità del sistema giustizia che, come noto, soffre di un inflazionato contenzioso anche ingiustificato (cfr. Trib. Luino, ord. 23.1.2010; Trib. Piacenza 7.12.2010; Trib. Verona ord. 1.10.2010. In questi termini anche Cass. n. 17902/2010).

Un simile comportamento è abusivo e merita di essere adeguatamente sanzionato con il pagamento di una somma equitativamente individuata (cfr. ex multis Tribunale di Padova, sez. II, sentenza 10.03.2015; Tribunale di Padova, sez. II, sentenza 09.05.2014; Tribunale di Padova, ordinanza del 10.01.2014; Tribunale di Varese, 23.01.2010) per l'offesa arrecata anche alla giurisdizione (così Corte Cost., 23.06.2016, n. 152)

La illustrata finalità teleologica della norma porta, dunque, ad escludere che, diversamente da quanto si verifica per l'ipotesi di lite temeraria, non è indispensabile, ai fini dell'applicazione dell'art. 96, comma 3, la necessità ovvero la prova di un danno patito dalla controparte vittoriosa in causa, potendo provvedere il Giudice, anche d'ufficio, e anche senza specifica richiesta della parte risultata vittoriosa, alla condanna della parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata.

Con riferimento alla tematica dell'elemento soggettivo richiesto in capo al destinatario della condanna, appare condivisibile la tesi maggiormente garantista che postula un comportamento caratterizzato dal requisito della malafede o della colpa grave (così Trib. Verona ord. 21.3.2011, Trib. Pescara sent. 30.9.2010, Trib. Padova ord. 10.11.2009), non già della sola colpa lieve e quantomeno della mera soccombenza.



E' indispensabile precisare, pur nell'evidenza, che agire in giudizio per far valere una pretesa che all'esito si rileva infondata non costituisce condotta di per sé rimproverabile poiché non è ragionevole sanzionare la semplice soccombenza, che è un fatto fisiologico alla contesa giudiziale, al più sottoposta al regime delle spese ex artt. 91 e 92 c.p.c.. Infatti, non è questa la ratio sottesa alla previsione del comma 3 dell'art. 96 c.p.c. che invece nel richiedere ai fini della sua applicazione l'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, considera tale elemento "qualcosa in più" rispetto alla mera soccombenza, in tal modo che la condotta soggettiva risulti caratterizzata da comportamenti deresponsabilizzanti, da pervicace volontà di protrarre la lite quale che ne siano le conseguenze.

Posta dunque l'applicabilità *ratione temporis* della fattispecie al caso che ci occupa (la causa è stata introdotta a giugno 2013, e quindi dopo l'entrata in vigore della L. n. 69/2009), deve ritenersi integrante il requisito della colpa grave ancorché anche della malafede - e cioè della temerarietà della lite - la condotta tenuta dalla parte attrice consistita nell'aver esperito l'iniziativa di cui al presente giudizio con la coscienza e volontà della manifesta infondatezza della domanda o comunque della normale diligenza volta all'acquisizione di detta conoscenza, affermandosi titolare del diritto dominicale (diritto di proprietà) di un bene (identificato al NCT, fgl. 34, p.lla [REDACTED] che, nell'intrapresa actio negatoria, si pone come requisito di legittimazione attiva, senza tuttavia averne dato la dimostrazione, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, dell'esistenza di un valido titolo di proprietà. Titolo di proprietà che, in effetti, non aveva e non poteva vantare di avere e di ciò la parte attrice era pienamente edotta e consapevole anche in virtù delle ripetute pregresse azioni giudiziarie promosse nei confronti della convenuta al fine di farsi dichiarare proprietario esclusivo per usucapione del terreno ut supra, i cui esiti a sé sfavorevoli emergono e sono rappresentati dalle univoche concordanti sentenze di rigetto delle plurime azioni intraprese (sent. del 1989 Pretore di Trasacco, sent. del 2004 Tribunale di Avezzano, sentenza del 2015 Tribunale di Avezzano, sentenza del 2020 Corte d'Appello di L'Aquila, oltre ad analoga iniziativa assunta dall'attore avanti al Tribunale di Avezzano con atto di citazione 22.1.2010) che hanno sempre negato ogni paventato preteso diritto di proprietà in capo all'attore del terreno di cui, ciò nonostante, si è affermato dolosamente in questa sede proprietario.

Dunque, merita di essere stigmatizzata la ripetuta pervicacia di [REDACTED] il quale pur avendo piena ed ampia possibilità di tenere conto delle decisioni consacrate nella sentenze su richiamate (inerenti fatti e circostanze presso che identici a quelli di cui alla decisione per cui è causa) ha perseverato, con atteggiamento di totale indifferenza ai validi argomenti e decisioni giudiziarie contrarie ai suoi assunti, volendo ad ogni costo superare i propri conclamati torti con il periodico reiterato ingiustificato ricorso al sistema giustizia che continua ad inflazionare perseverando nei propri intenti aventi l'unico fine di sottrarre alla convenuta, che è la medesima parte convenuta nei processi cui si è sopra accennato, l'utilizzo dell'area comune sulla quale la [REDACTED] ha pieno diritto di utilizzo.

L'attore ha dunque intrapreso l'ennesima azione che non avrebbe (potuto e) dovuto proporre.

Inoltre, ai fini della dolosa condotta dallo stesso tenuta al fine di preconstituersi ad ogni



costo una parvenza di proprietà, ha posto in essere comportamenti inutilmente gravosi attraverso strategie processuali inutilmente dilatorie, aggirando ripetutamente il rigoroso regime delle preclusioni ex art. 183, comma 6, c.p.c. e introducendo a termini scaduti, pervicacemente per tutto l'ulteriore corso del processo - finanche all'udienza di precisazione delle conclusioni - allegazioni, documenti e atti "postumi" artatamente confezionati, memorie (queste ultime malcelate come note di deposito comunque tardive) e tale condotta temeraria si è concretizzata nel totale, indifferente e reiterato dispregio delle regole processuali e di quelle poste a presidio di interessi di carattere generale, direttamente identificabili nella integrità del contraddittorio o dell'esercizio del diritto di difesa.

La condotta fin qui delineata configura abuso del diritto di agire e rivela la coscienza e volontà della parte attrice di servirsi indiscriminatamente del processo per conseguire scopi estranei ai suoi fini istituzionali.

A tacer d'altro per quanto riguarda il comportamento tenuto anche nei confronti del consulente del giudice, geom. [REDACTED] [REDACTED] al quale il difensore della parte attrice si è rapportato disdicevolmente (con toni minacciosi, inopportuni e ingiusti, addirittura riservandosi di adire le vie legali) per il sol fatto che gli accertamenti e le conclusioni cui è pervenuto il CTU non sono stati per il [REDACTED] soddisfacenti alle aspettative di "improbabile" ragione della domanda.

Tenuto conto che l'art. 96, co. 3, cpc non fissa alcun limite quantitativo (né minimo, né massimo) dell'entità della condanna, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite del principio di ragionevolezza (Cass. civ. ord. n. 21570/2012 cit.; Cass. civ., sez. VI-II, ord. 11.02.2014, n. 3003; Cass. civ., sez. VI-III, ord. 18.11.2014, n. 24546), nel caso di specie si stima sanzione equa di condanna di [REDACTED] [REDACTED] ad una somma corrispondente al doppio dell'importo complessivamente liquidato a titolo di spese di lite in favore della controparte (€ 630,00).

Le spese di CTU, come liquidate in corso di causa con separato decreto del 15.9.2015, sono definitivamente poste a carico di parte attrice.

P.Q.M.

Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N. 1394/2013 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, respinte o assorbite, così dispone:

- a) *accerta e dichiara* la carenza di titolarità attiva dell'attore [REDACTED] [REDACTED] in ordine alle domande proposte, per quanto in motivazione, e, per l'effetto, rigetta le domande attoree;
- b) *condanna* l'attore alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite del presente giudizio che liquida per compensi professionali in complessivi € 630,00, oltre al 15%, calcolato su detto importo, per spese forfetarie, IVA e CPA come per legge;
- c) *condanna* l'attore al pagamento in favore della convenuta dell'importo di € 1.260,00 ex art. 96, ultimo comma c.p.c..



- d) pone le spese di CTU definitivamente e per l'intero a carico di parte attrice, già liquidate in separato decreto .

Avezzano, 5 giugno 2021

Il Giudice Onorario
dott.ssa Fedora Volpe

